

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 481-920-bis/B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile 1985, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 481)*

**d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE,  
MASCIADRI e SPANO Roberto**

*e del disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dalla Commissione stessa nella seduta del 23 gennaio 1985, degli articoli 1 e 3 dal disegno di legge (V. Stampati nn. 920 e 920-bis)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

**col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

*(V. Stampato Camera n. 2856)*

*modificato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1986 con unificazione con i disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 2582 e 2699)*

**d'iniziativa dei deputati TRAPPOLI, TIRABOSCHI, SODANO,  
PIERMARTINI, SCAGLIONE, LODIGIANI, MANCHINU, MARZO,  
DEMITRY, ZAVETTIERI, ARTIOLI, MUNDO, BARBALACE,  
SANGUINETI, COLZI e PIRO (2582); LODIGIANI, FERRARINI,  
PIERMARTINI, TRAPPOLI, FIORINO e BARBALACE (2699)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 aprile 1986*

---

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale  
dei costruttori

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*(Cfr. articolo 4 del presente testo)***DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito:

« Art. 2. — *Iscrizione nell'Albo.* — 1. L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie ».

**Art. 2.**

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1) fino a L. 75 milioni;
- 2) fino a L. 150 milioni;
- 3) fino a L. 300 milioni;
- 4) fino a L. 750 milioni;
- 5) fino a L. 1.500 milioni;
- 6) fino a L. 3.000 milioni;
- 7) fino a L. 6.000 milioni;
- 8) fino a L. 9.000 milioni;
- 9) fino a L. 15.000 milioni;
- 10) oltre L. 15.000 milioni ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 1.

Al quinto comma, lettera c), dell'articolo 6 ed al quarto comma, lettera c), dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle partecipazioni statali ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte, dopo la parola: « difesa », le parole: « , nonchè delle partecipazioni statali ».

2. La lettera f) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è così sostituita:

« f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

2. Alla lettera c) del quarto comma del citato articolo 8, sono aggiunte, dopo la parola: « difesa », le parole: « , nonchè delle partecipazioni statali ».

3. La lettera h) del quarto comma del citato articolo 8 è così sostituita:

« h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali e dal diri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'Albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale.

2. Con lo stesso regolamento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.

Art. 7.

1. L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, non-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

#### Art. 3.

Allo scopo di attuare il decentramento operativo, di cui al precedente articolo 2, nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori, è autorizzata l'assunzione di n. 40 telescriventi con mansioni di terminalisti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 650 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente la voce: « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

chè dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

#### Art. 8.

1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventi con mansioni di terminalisti.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione.

3. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato ».

Art. 5.

L'importo di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è elevato a lire 3.000.000.000.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Collocato, in un testo modificato, come articolo 1 del presente testo.**

**Soppresso**

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## TABELLA

N. unità	Qualifica
1	7 <sup>a</sup> qualifica funzionale (ingegnere)
1	7 <sup>a</sup> qualifica funzionale (consigliere)
1	6 <sup>a</sup> qualifica funzionale (geometra)
1	4 <sup>a</sup> qualifica funzionale (assistente)
4	4 <sup>a</sup> qualifica funzionale (coadiutore)